



CLUB ALPINO ITALIANO
sezione di Crema

Via F. Donati 10 Crema tel. 0373 203463

STATUTO SEZIONALE

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

pag. 1 di 11

TITOLO I ° DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Articolo 1

E costituita con sede a Crema L'Associazione denominata " CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Crema " a sigla C.A.I. Sezione di Crema". [Regolamento art.VI.I.2 comma1](#)
Costituita nel 1931,essa è formalizzata con atto notarile a rogito dott. Angelo Severgnini 25.02.77 rep.n°22463/14251.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre [Statuto art. I.2 comma 3](#)

Articolo 2

L'Associazione è una sezione ed è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.),di cui fa parte a tutti gli effetti,ed è soggetto di diritto privato; fa parte Gruppo Regionale Lombardia del C.A.I. [Statuto art. I. 4 commi 2 e 3](#)

Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e Regolamento generale del C.A.I.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II ° SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3

L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione,la conoscenza e lo studio delle montagne,specialmente quelle italiane e della tutela del loro ambiente naturale. l'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, acconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Articolo 4

Per conseguire gli scopi indicati all'articolo 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del Gruppo Regionale Lombardia del C.A.I., nonché della deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a)-alla realizzazione,alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b)-al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri,opere alpine ed attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c)-alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche; sci escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d)-alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia , all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche,dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e)-alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C. A. I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere –c) e d);
f)-alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g)-alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h)-alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
i)-a pubblicare il periodico sezionale “DALLA SEZIONE AI SOCI” ed il suo supplemento annuale denominato “ANNUARIO”, dei quali è editrice e proprietaria.
l)-provvede alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, l'archivio cartografico e fotografico e di costituire una dotazione di materiale alpinistico.
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Articolo 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le finalità del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, del Presidente.

TITOLO III ° SOCI

Articolo 6

I soci dell'Associazione sono “benemeriti”, “ordinari”, “familiari” , “giovani” e “aggregati” secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci – [Statuto art. II. 1 comma 1](#)

Articolo 7

Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo contro firmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno due anni compiuti; per i minori di età, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto dell'associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, si obbliga inoltre, ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione. [Statuto art. VI.1 comma 3](#)

Articolo 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

Articolo 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. – [Regolamento art.II.II.2 comma 7](#)

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. [Regolamento art.II. V.1 comma 1](#)

Articolo 10

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione
- b) la quota associativa annuale
- c) il contributo ordinario per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui di cui ad a) b) c) devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. L'assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, 31 marzo, il consiglio direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. [Regolamento art.II.V.1 comma 3](#)

Articolo 11

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dallo statuto del CAI [Titolo II art. II.4 e dal regolamento art. II.IV](#)

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative od attività dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative od attività dei soci in concorrenza con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. [Statuto art.II.4 comma 6](#)

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale o in qualunque forma, di utile o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. [Regolamento art. II.IV.1 comma 2](#)

Articolo 12

La qualità di socio cessa nei casi indicati dallo Statuto del C.A.I. [art. II.5](#) e dal Regolamento generale del C.A.I. [art.II.V](#), con le modalità ivi stabilite.

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

Articolo 13

Il consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberare la radiazione.

[Regolamento Titolo II capo V art. II.V.1](#)

TITOLO IV ° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'associazione: [Statuto art.VI.1 comma 2](#)

- L'assemblea sei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito [Statuto art. VIII.1 comma 1 e Regolamento art.VIII.II.1 comma3](#) e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I – ASSEMBLEA

Articolo 16

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione escluso, il voto per corrispondenza. [Regolamento art.VI.I.3 comma 2 lett.b\)](#)
- Determina la quota associativa annuale e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- Approva annualmente la relazione del Presidente, il programma annuale, i bilanci preventivo e consuntivo;
- Delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- Delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'Associazione in unica lettura;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendo le modalità e nominando uno o più liquidatori sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino Italiano. [Regolamento art.VI.I.9 comma 2](#)
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenute nell'ordine del giorno.

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

Articolo 17

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, [Regolamento art.VI.I.3 comma 3](#) per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati:

- L'ordine del giorno;
- Il luogo;
- La data e l'ora di convocazione.

Articolo 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. [Statuto art. II.4 comma 4](#) I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione – che potrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima – l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario tre scrutatori.

Spetta alla commissione di verifica nominata dal Consiglio Direttivo constatare i poteri e in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Articolo 20

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scheda segreta. [Statuto art. VIII.1 comma 1 e Regolamento art. VIII.II.1 comma 2](#)

Per l'elezione di consiglio direttivo ogni socio può esprimere sino a sette preferenze; mentre per l'elezione della terna dei Revisori dei conti ogni socio può esprimere sino ad un massimo di tre preferenze. A parità di preferenze è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli sugli immobili, nonché le modifiche regolamentari, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

Articolo 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzioni di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine o le modifiche dello statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del a norma dello statuto titolo [I art. 1.5 comma 3](#)

Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di dieci membri eletti nell'Assemblea fra i soci. [Regolamento art.VI.I.4 comma 1](#)

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e un tesoriere. Nomina inoltre il segretario che può essere scelto anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; egli, in questo caso, non ha diritto al voto. Un membro del Consiglio Direttivo può cumulare le cariche di Tesoriere e Segretario.

Articolo 23

Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest ultima disposizione può essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente. [Statuto art. VIII.1 comma 2](#)

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere che venga a mancare nel corso del triennio per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il consiglio direttivo venga a ridursi alla metà ei suoi componenti si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del Consiglio direttivo.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno ogni due mesi mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Le riunioni del consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Articolo 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche persone estranee, qualora lo ritenga utile e necessario.

Gli ex Presidenti della sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare esso:

- Propone il programma annuale di attività dell'Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- Convoca l'Assemblea dei soci;
- Redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo e approva la relazione del presidente;
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- Delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- Propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e gruppi e ne coordina l'attività;
- Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto;
- Emanava eventuali regolamenti particolari;
- Proclama i soci 25ennali e 50ennali

Capo III – PRESIDENTE

Articolo 27

Regolamento art.VI.I.5 comma 2 Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve avere maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale.

Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, firma con il tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Il presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del presidente dell'Assemblea stessa.

Capo IV – TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al presidente.

Articolo 29

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V – REVISORI DEI CONTI

Articolo 30

Il consiglio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale .
Esso si compone di tre membri eletti dall'assemblea per tre anni e nomina tra i suoi componenti un presidente. [Regolamento art. VI.I.6 comma 1](#)

Articolo 31

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite dal consiglio direttivo.
I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al consiglio direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO V ° COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 32

Il consiglio direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenze in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Articolo 33

Il consiglio direttivo, con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzative e, ove occorra, amministrativo, e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

TITOLO VI ° SOTTOSEZIONI

Articolo 34

Il consiglio direttivo può, a norma con le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale del C.A.I. , costituire una o più sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente CDR. Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono diretti rapporti con l'organizzazione centrale.

Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del consiglio direttivo.

[Regolamento art. VI.III.1 comma 4](#)

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

[Regolamento art.VI.III.3 comma 2](#)

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione. [Regolamento art.VI.III.3 comma 3](#)

TITOLO VII ° AMMINISTRAZIONE

Articolo 35

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, va presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 36

Il bilancio deve essere con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 37

I fondi liquidi dell'associazione che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Articolo 38

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere re impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, i avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applica [il comma 3 del regolamento art. VI. 9](#)

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006

Articolo 39

Le controversie tra i soci o fra soci e organi dell'associazione relative alla vita dell'associazione stessa, non possono venire deferite all'autorità giudiziarie né al parere o all'arbitrato di persone od enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo statuto e regolamento del C.A.I. e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- Il consiglio direttivo integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- CDR di appartenenza, per le controversie fra soci e organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite [dal Regolamento generale art.VII.I.8](#)

Articolo 40

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente statuto o dello statuto e regolamento generale del C.A.I. , è data la possibilità di ricorso a norma dello [Statuto Titolo VIII art. VIII. 2](#)

TITOLO IX ° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo statuto e regolamento generale del C.A.I.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 03 marzo 2000 è coordinato con le modifiche del nuovo statuto e regolamento generale del C.A.I. con deliberazione del consiglio direttivo e approvato dall'assemblea dei soci il 10 marzo 2006. [Regolamento art. VIII.III.1 comma 2](#)

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo

Testo dello Statuto del Club Alpino Italiano Sezione di Crema approvato nel corso dell'assemblea dei Soci svoltasi presso la sede sociale di via F. Donati 10 a Crema il 03 Marzo 2000 e approvato con la delibera del CC n. 258 del 15/07/2000 e adeguato allo Statuto e Regolamento generale del CAI – Approvato nel corso della Assemblea dei soci tenutasi il 10 marzo 2006 – approvato dal CC con atto n. 54 del 11 novembre 2006